



REPUBBLICA ITALIANA
 TRIBUNALE DI BRESCIA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRESCIA
 SEZIONE LAVORO
 N. 525/12 sent
 N. 3312/10 R.G. Cont.
 N. 6028 Cron.

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Maria Vittoria Azzollini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 3312/2010 R.G. promossa

Da:

Filippi Paola con l'avv. Giuseppe Ragusa

contro:

Fonpresmetal Gap spa con l'avv. Claudio La Gioia

Oggetto: impugnativa di licenziamento

MOTIVI

Con ricorso depositato il 23-11-2010 Filippi Paola, premesso che in data 4-6-2001 era stata assunta in qualità di invalida dalla Fonpresmetal Gap spa come impiegata part time di 3° livello e che in data 22-3-2010 era stata licenziata per soppressione della mansione di addetta al centralino, lamentava l'illegittimità del licenziamento sia per la violazione dell'obbligo di repechage, sia per la scopertura della quota di posti riservati agli invalidi, e chiedeva di essere reintegrata nel suo posto di lavoro e risarcita del danno subito ai sensi dell'art. 18 stat. lav.

La convenuta si costituiva tempestivamente insistendo sulla legittimità del licenziamento dovuto alla decisione di installare un centralino automatico sopprimendo i posti delle due centraliniste part time in forza (già nota in quanto oggetto di comunicazione nella procedura per licenziamento collettivo avviata nell'aprile 2009 e conclusasi nel maggio 2009, in seguito alla quale era stata posta in mobilità l'altra centralinista, che aveva

prestato il suo consenso, come da accordo sindacale); precisando che, anche in seguito alla riorganizzazione seguita ai licenziamenti, non vi erano altre mansioni disponibili, neppure inferiori; aggiungendo che vi era un esubero del numero degli invalidi per cui la quota di riserva, pari a 5 invalidi, era comunque coperta anche dopo il licenziamento della ricorrente, eccependo l'aliunde perceptum, e chiedendo il rigetto del ricorso.

Dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, l'interrogatorio libero delle parti, l'assunzione dei testimoni e il deposito di note scritte autorizzate delle stesse parti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza con lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.

Premesso che ai sensi dell'art. 10 c. 4 della l. 68/1999 "... il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dall'art. 3 della presente legge", si osserva che la società ha sostenuto che vi era un esubero di invalidi in forza per effetto del quale il licenziamento della ricorrente non ha determinato la scopertura della quota di riserva, e a comprova dell'assunto ha prodotto il doc. 9. Trattasi di un prospetto, di provenienza della stessa convenuta, che contiene il computo della quota di riserva.

Ai sensi dell'art. 3 l. 68/1999 "i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura: 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti ...", come nel caso di specie.

Inoltre l'art. 4 stessa legge stabilisce che "agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non

sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti ... (c. 1); nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità (c. 2)".

Correttamente la convenuta, che all'epoca del licenziamento della ricorrente aveva 88 dipendenti, non ha considerato i 6 dipendenti invalidi e il dirigente.

La stessa però non ha considerato neppure 2 apprendisti, sui quali l'art. 4 l. 68/1999 (a differenza dell'art. 11 l. 482/1968) nulla prevede.

Non vi è alcuna ragione per non computare questi ultimi, il cui contratto di lavoro, pur essendo previsto un termine per l'apprendistato (comunque superiore a 9 mesi), non è equiparabile tout court ai contratti a termine, ma è un contratto a causa mista, che alla scadenza del termine normalmente si trasforma in contratto a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso.

Ne deriva che la base su cui calcolare la quota di riserva non è di 78 dipendenti (come nel prospetto di cui a doc. 9 fasc. conv.), ma è di almeno 80 dipendenti.

Il 7% di 80 è pari a 5,60, sicchè, in applicazione della regola per cui le frazioni superiori a 0,50 sono considerate unità, la quota di riserva è pari a 6 invalidi e non a 5 (come erroneamente calcolato dalla società).

E ciò a tacere del fatto che la convenuta non computato neppure 1 lavoratore dipendente con contratto a tempo parziale, che invece avrebbe dovuto computare pro quota.

Ne deriva che con il licenziamento della ricorrente si è verificata una scopertura non consentita della quota di riserva, sicchè il licenziamento deve essere annullato.

La ragione ovviamente è assorbente di ogni altra ~~questione~~ e comporta l'accoglimento del ricorso.

Poichè è pacifica l'applicabilità al caso di specie dell'art. 18 stat. lav. la ricorrente ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto e ai contributi dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, detratto quanto da lei percepito in relazione ad altri rapporti di lavoro (emersi anche in sede di interrogatorio libero).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 22-3-2010 da Fonpresmetal Gap spa a Filippi Paola e per l'effetto ordina alla prima di reintegrare la seconda nel suo posto di lavoro e risarcirle il danno con un'indennità pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione, detratto quanto dalla stessa percepito in relazione agli altri rapporti di lavoro nelle more instaurati con terzi, oltre alla rivalutazione e agli interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; 2) condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese e competenze di causa che liquida in € 4.000 oltre accessori.

Brescia, 25-5-2012

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa M. Vittoria Azzollini

IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa M. Vittoria Azzollini



depositato nella Cancelleria
del TRIBUNALE DI BRESCIA

IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa M. Vittoria Azzollini

25/5/12